

## ***Revocatoria per il trasferimento di immobili nell'accordo di separazione***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### **Temi emergenti del trust a fine 2024**

Scopri di più

Quando è ormai troppo tardi e non si è previsto nulla in ottica di **protezione del patrimonio**, sovente accade che qualcuno consigli comunque ai **coniugi** in regime di **comunione legale** dei beni di procedere ad un **accordo di separazione** con **atto di trasferimento di beni immobili** in favore **dell'ex coniuge o del proprio figlio**, al fine di provare a salvare il salvabile quando i **creditori** dell'altro o di uno dei due bussano alla porta.

Sul punto, è bene sottolineare prima di tutto un aspetto molto interessante. Gli **atti di trasferimento di beni immobili**, che vengano inseriti all'interno di un accordo di separazione e divorzio, non scontano alcuna tassazione. Ai sensi dell'[articolo 19, L. 74/1987](#), infatti, sono **esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa**, tutti gli atti che comportano il trasferimento di beni immobili **in caso di separazione e divorzio**. La descritta **agevolazione fiscale** risponde alla finalità di non gravare di ulteriori oneri le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale.

Ciò detto, occorre evidenziare che la soluzione da taluni prospettata, al netto del beneficio fiscale di cui si è appena detto, si rivela un **rimedio peggio del male** per la mera considerazione che, ove danneggi eventuali creditori, **l'atto di trasferimento** può essere **revocato nel termine di cinque anni** da quando è stato concluso. In particolare, i creditori possono esercitare **l'azione revocatoria** di cui all'[articolo 2901 cod. civ.](#) (c.d. actio pauliana), al fine di ottenere una **pronuncia giudiziale di inefficacia** degli atti di disposizione del patrimonio che arrechino un **pregiudizio** o mettano **in pericolo** le loro ragioni.

Appare evidente come la **funzione** di tale azione, dunque, sia analoga a quella di altri **mezzi di conservazione** della **garanzia patrimoniale** (ovvero, l'**azione surrogatoria** e il **sequestro conservativo**), e cioè quella **conservativo-cautelare** della **garanzia patrimoniale** a favore dei creditori.

I **presupposti** dell'azione revocatoria sono:

- l'esistenza di un valido **rapporto di credito** tra chi agisce in revocatoria e il debitore disponente;
- la **conoscenza del pregiudizio** in capo al debitore che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. *scientia damni*) o comunque, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, che fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- l'**effettività del danno** (c.d. *eventus damni*) consistente in un atto dispositivo del debitore in grado di alterare l'entità del suo patrimonio.

Inoltre, nel caso di **atto a titolo oneroso**, è richiesto che il **terzo** fosse **consapevole** del pregiudizio e, in ipotesi di **atto anteriore** al sorgere del credito, fosse **partecipe** della **dolosa preordinazione** (c.d. *participatio fraudis*).

Per quanto concerne l'esistenza di un valido **rapporto di credito**, è stato precisato che l'**articolo 2901, cod. civ.**, presuppone una **nozione "lata" di credito**, comprensiva della **ragione o aspettativa**, con conseguente irrilevanza dei normali criteri di certezza, liquidità ed esigibilità. Pertanto, anche il **credito eventuale**, nella veste di **credito litigioso**, è idoneo a determinare, sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della **qualità di creditore** che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, precisando anche che **non** deve trattarsi di pretese che si rivelino **prima facie pretestuose** (Cassazione n. 23208/2016; Cassazione n. 5619/2016; Cassazione n. 1893/2012; Cassazione n. 20002/2008).

Al fine di esperire l'azione revocatoria, poi, non è necessario che la **consistenza patrimoniale** del debitore sia stata **"totalmente" compromessa**, essendo sufficiente il compimento di un **atto** che renda **più incerto o difficile** il soddisfacimento del credito (Cassazione n. 2971/1999). Ciò significa che può trattarsi sia di una modificazione **quantitativa** del patrimonio, sia di una variazione **qualitativa** dello stesso.

Infine, con riferimento al requisito della **participatio fraudis**, è stato precisato come **non** sia **necessario** che il **terzo** sia a **conoscenza** dello specifico **credito** vantato nei confronti del disponente, essendo sufficiente che egli sia **in condizione di conoscere l'esistenza, anche supposta**, di una ragione creditoria che possa essere oggetto di rivendicazione (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza del 21.3.2024).

Inoltre, occorre evidenziare che nella fattispecie prospettata sussiste altresì il rischio che l'Agenzia delle entrate possa contestare la **simulazione** e procedere al recupero delle **imposte non versate**, fermo restando che su di essa grava il difficile **onere della prova** circa l'uso strumentale della separazione.

Concludendo, nell'ottica di porre in essere **validi strumenti di protezione patrimoniale**, prima di "sposare" **soluzioni dell'ultimo minuto** (ad esempio, un eventuale accordo di separazione con atto di trasferimento di beni immobili in favore del proprio figlio) dirette a porre un **argine all'aggressione da parte dei creditori**, è necessario **agire per tempo** in modo da implementare

strumenti che non possono essere **in alcun modo oggetto di revocatoria.**